

NUMERO PROGRESSIVO	13	SUB	1
PROTOCOLLO GENERALE	4280	DATA	14.01.04
RICHIEDENTE	RADIO RISPOSTA		
INDIRIZZO	Via Cavallotti, 14 - 41045 Formigine (MO)		

**SINTESI DELLA RICHIESTA**

Il PLERT è da considerarsi incompleto in quanto non fornisce esaustive informazioni riguardo a tutti i siti/impianti che vengono definiti "da delocalizzare" ma solo su quelli dove sussistono termini di assoluta urgenza, causati da superamenti dei valori massimi di C.E.M.

**CONTRODEDUZIONI**

Il Piano analizza e disciplina la totalità dei siti esistenti ed in particolare fornisce la sintesi di tutti gli elementi considerati nella Appendice A alle NTA "Valutazione della criticità dei siti esistenti e conseguenti determinazioni del Piano", la quale contiene anche le determinazioni assunte a cui corrispondono diversificate disposizioni normative contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione.

Il PLERT esamina in prima istanza le localizzazioni dei siti verificando se sono compatibili in termini di conformità ai divieti di localizzazione, di cui all'art. 4 della LR 30/00 riconfermata dalla LR 30/02, e/o sono presenti nelle vicinanze ricettori sensibili. Verificato che una determinata localizzazione non è conforme alla normativa vigente, si procede a valutare se il sito presenti anche l'ulteriore criticità del superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione di cui al DPCM 8/7/03. Nel caso si riscontrino anche superamenti, questi siti particolarmente critici vengono classificati tra quelli con delocalizzazione prioritaria. Per questi ultimi siti il PLERT non prevede alcun intervento strutturale di risanamento al fine di non imporre investimenti di risorse, dovuti all'innalzamento del centro elettrico e/o a interventi sulle strutture di sostegno, su impianti da delocalizzare.

Pertanto, non dovendo effettuare risanamenti, ai fini della valutazione dei superamenti non presenta interesse conoscere i contributi delle varie emittenti radio o Tv.

I superamenti rilevati da ARPA, e riportati nell'Allegato F "Valutazione congiunta ARPA-AUSL..." al Quadro Conoscitivo, costituiscono elemento determinante per il PLERT al fine di stabilire il grado di criticità di un sito.

Si sottolinea infine che non è necessario disporre nuove rilevazioni in quanto l'unica variazione introdotta dal DPCM 8/7/03 relativamente al limite di esposizione di 20 V/m e al valore di attenzione di 6 V/m, consiste nella modifica della denominazione di quest'ultimo, che nel precedente DM 381/98 era chiamato "Valore di cautela".

L'entrata in vigore del DPCM citato rende più restrittiva la normativa vigente introducendo l'obiettivo di qualità che estende gli ambiti territoriali cui si applica il valore di attenzione dei 6 V/m.

**RISULTATO**

NON ACCOLTA

**NOTE**

Equivalente alle osservazioni n.5.1, 9.1, 10.1 e 14.1

<b>NUMERO PROGRESSIVO</b>	<b>13</b>	<b>SUB</b>	<b>2</b>
<b>PROTOCOLLO GENERALE</b>	<b>4280</b>	<b>DATA</b>	<b>14.01.04</b>
<b>RICHIEDENTE</b>	<b>RADIO RISPOSTA</b>		
<b>INDIRIZZO</b>	<b>Via Cavallotti, 14 - 41045 Formigine (MO)</b>		

**SINTESI DELLA RICHIESTA**

Nel PLERT non è mai menzionata l'assoluta necessità di coordinamento/consultazione fra i gestori delle "Emittenti Radio – TV" e i vari Comuni sul cui territorio dovranno sorgere le nuove strutture (o essere sede di risanamento in loco degli attuali impianti), così da instaurare un proficuo dialogo fra le parti in causa.

**CONTRODEDUZIONI**

Come prescritto dall'art. 27 della LR 20/00, l'adozione del PLERT è stata preceduta dalla Conferenza di Pianificazione che, ai sensi dell'art. 14 della citata legge, ha avuto la finalità di costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettate dal documento preliminare.

La Conferenza di Pianificazione, indetta dal Presidente della Provincia con atto Prot. n. 89 del 08.10.2002, che ha avuto una durata complessiva di 5 mesi, ha iniziato i lavori con una seduta plenaria in data 23.10.2002 a cui sono seguiti due incontri (08.11.2002 e 29.11.2002) con le Associazioni e i soggetti invitati. Successivamente, in data 29.01.2003, si è svolta la seconda seduta plenaria con gli Enti partecipanti.

Infine in data 24.03.2003 si è tenuta la seduta conclusiva della Conferenza di Pianificazione, a cui hanno partecipato anche i soggetti invitati, al termine della quale gli Enti partecipanti hanno convenuto all'unanimità sulla condivisione delle proposte di valutazione della Provincia contenute nel verbale conclusivo.

In sede di Conferenza sono state acquisite le valutazioni e le proposte da parte degli Enti territoriali e da parte delle altre Amministrazioni interessate, di cui è dato conto nel verbale conclusivo del 24 marzo 2003. Anche le Associazioni e i soggetti invitati hanno partecipato attivamente ai lavori della Conferenza di Pianificazione presentando contributi verbalmente o in forma scritta. Sin dall'inizio dei lavori della Conferenza la totalità dei materiali è stata pubblicata sul sito Internet della Provincia ed altresì per pareri e osservazioni era possibile l'invio tramite posta elettronica. Entrambe le convocazioni inviate ai soggetti invitati, tra i quali tutte le Associazioni rappresentative dei gestori indicavano esplicitamente la possibilità, per le Associazioni e gli altri soggetti in indirizzo, di estendere, qualora lo ritenessero opportuno, la convocazione stessa ad altri, al fine di consentirne la partecipazione.

Il verbale della seduta conclusiva, prot. 42078/08-09-01 del 14.04.2003, è stato successivamente sottoscritto dagli Enti partecipanti a prova della condivisione delle determinazioni finali in esso contenute.

Successivamente all'approvazione del Piano il rapporto diretto tra gestori e Amministrazioni Comunali assumerà importanza decisiva per affrontare i problemi dell'adeguamento alle disposizioni vigenti. Nella fase di avvio dei nuovi siti, il ruolo fondamentale è assegnato ai Comuni, in particolare nelle localizzazioni più impegnative, che si caratterizzano quali "siti critici", come definito al comma 1 art. 3.1 delle norme tecniche di attuazione.

**RISULTATO**

**NON ACCOLTA**

**NOTE**

Equivalente alle osservazioni n. 5.2, 9.2, 10.2 e 14.2

<b>NUMERO PROGRESSIVO</b>	<b>13</b>	<b>SUB</b>	<b>3</b>
<b>PROTOCOLLO GENERALE</b>	<b>4280</b>	<b>DATA</b>	<b>4.01.04</b>
<b>RICHIEDENTE</b>	<b>RADIO RISPOSTA</b>		
<b>INDIRIZZO</b>	<b>Via Cavallotti, 14 - 41045 Formigine (MO)</b>		

**SINTESI DELLA RICHIESTA**

E' necessario che i Comuni mettano a disposizione mediante locazione o assegnazione in diritto di superficie dei terreni e/o siti, debitamente urbanizzati e cioè dotati di idonee vie di accesso prive di servitù di passaggio.

**CONTRODEDUZIONI**

Le disposizioni dell'art. 5 della L.R. 30/2000, a cui si attiene il PLERT (art. 3.3) e a cui si dovranno attenere anche i Comuni, precisano in modo inequivocabile le modalità con cui saranno resi disponibili i siti alternativi. In particolare il comma 2 dell'art. 5 della L.R. stabilisce che *"il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria le aree ... assegnandole in diritto di superficie ai gestori degli impianti..."*. La rapida disponibilità dei siti sarà particolarmente necessaria per le delocalizzazioni prioritarie, considerata l'urgenza e la gravità dei problemi da risolvere. Il PLERT individua nella formazione di Consorzi tra gestori e nell'assegnazione delle aree in diritto di superficie i due fattori principali per conseguire la razionalizzazione della localizzazione delle emittenti.

**RISULTATO**

**PARZIALMENTE ACCOLTA**

**NOTE**

Equivalente alle osservazioni n. 5.3, 9.3, 10.3 e 14.3

<b>NUMERO PROGRESSIVO</b>	<b>13</b>	<b>SUB</b>	<b>4</b>
<b>PROTOCOLLO GENERALE</b>	<b>4280</b>	<b>DATA</b>	<b>14.01.04</b>
<b>RICHIEDENTE</b>	<b>RADIO RISPOSTA</b>		
<b>INDIRIZZO</b>	<b>Via Cavallotti, 14 - 41045 Formigine (MO)</b>		

**SINTESI DELLA RICHIESTA**

La creazione di Consorzi fra emittenti non dovrà comunque essere considerato un vincolo indispensabile per l'assegnazione dei siti. E' un diritto delle emittenti ottenere con celerità le necessarie autorizzazioni e/o concessioni.

**CONTRODEDUZIONI**

Il PLERT prevede specifiche disposizioni per limitare la proliferazione degli impianti e l'aumento dell'impatto visivo, creando anche appositi Consorzi tra gestori nei siti più critici, individuati in base ai parametri tecnici riportati al comma 1 dell'art. 3.1.

Le Amministrazioni Comunali e i Consorzi o singoli gestori, dovranno individuare le soluzioni idonee a minimizzare l'impatto visivo, facendo riferimento in particolare a quanto disposto dall'art. 3.2 delle Norme Tecniche di Attuazione.

L'indirizzo del comma 7 dell'art. 3.1. dispone l'opportunità (non l'obbligatorietà) che i Comuni prevedano la gestione consorziale delle aree e delle installazioni.

Per quanto riguarda l'acquisizione del terreno da parte dei comuni vedasi deduzioni a osservazione n. 13.3.

<b>RISULTATO</b>	<b>PARZIALMENTE ACCOLTA</b>
<b>NOTE</b>	
Equivalente alle osservazioni n. 5.4, 9.4, 10.4 e 14.4	

NUMERO PROGRESSIVO	13	SUB	5
PROTOCOLLO GENERALE	4280	DATA	14.01.04
RICHIEDENTE	RADIO RISPOSTA		
INDIRIZZO	Via Cavallotti, 14 - 41045 Formigine (MO)		

**SINTESI DELLA RICHIESTA**

Nel PLERT non vengono affrontati i problemi legati alle situazioni interferenziali che inevitabilmente verrebbero ad emergere a seguito delle molteplici delocalizzazioni. La richiesta generica al Ministero delle Comunicazioni per alcuni siti non riguarda la realtà di ciascun specifico impianto legato al contesto in cui esso è attualmente esercito.

**CONTRODEDUZIONI**

Le competenze relative alla copertura del territorio e alle interferenze tra emittenti non sono attribuite alla Provincia ma all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni. Si precisa che per poter effettivamente autorizzare l'impianto l'Ispettorato metterà in atto le previste procedure che consisteranno anche nell'emanazione dell'autorizzazione sperimentale provvisoria al trasferimento dell'impianto. Durante il periodo transitorio di sperimentazione, con durata variabile dai 6 ai 12 mesi, *“una volta attivati gli impianti radioelettrici nei nuovi siti, verrà imposto ai concessionari di mantenere in essere anche i vecchi impianti al fine di dirimere con tempestività eventuali controversie di natura interferenziale che dovessero nascere a causa di lamentele di altri concessionari terzi, non coinvolti nel trasferimento dell'impianto, ma interessati allo stesso in quanto vicini in frequenza e con aree di copertura simili”*. Inoltre l'Ispettorato prevede *“una campagna di misure di campo elettromagnetico preventiva (cioè con l'impianto presidiato nella postazione attuale censita ex L. 223/90) e una campagna di misure di campo elettromagnetico consuntiva (cioè con l'impianto presidiato nella nuova postazione) nelle stesse località della campagna preventiva (affinchè i dati rilevati siano comparabili e confrontabili tra loro)”*. L'art. 2.1 delle NTA consente l'uso contemporaneo, per un periodo massimo di 12 mesi, dei nuovi impianti con quelli da delocalizzare al fine di verificarne la compatibilità.

A seguito dell'approvazione del PLERT, i nuovi siti dovranno essere oggetto di ulteriori e specifiche verifiche, mirate a escludere il rischio di interferenze. Nel caso l'Ispettorato Territoriale riscontri problemi insolubili, i gestori e le Amministrazioni Comunali interessate, possono concordare e proporre soluzioni alternative all'Amministrazione Provinciale (vedi art. 2.6 comma 2 e art. 3.3 comma 2 delle NTA).

**RISULTATO**

PARZIALMENTE ACCOLTA

**NOTE**

Equivalente alle osservazioni n. 5.5, 9.5, 10.5 e 14.5

<b>NUMERO PROGRESSIVO</b>	<b>13</b>	<b>SUB</b>	<b>6</b>
<b>PROTOCOLLO GENERALE</b>	<b>4280</b>	<b>DATA</b>	<b>14.01.04</b>
<b>RICHIEDENTE</b>	<b>RADIO RISPOSTA</b>		
<b>INDIRIZZO</b>	<b>Via Cavallotti, 14 - 41045 Formigine (MO)</b>		

**SINTESI DELLA RICHIESTA**

Occorre prevedere una fase temporale transitoria della durata di almeno 180 giorni dalla messa in funzione dei nuovi impianti, tali da mantenere in essere anche le infrastrutture sino ad oggi utilizzate. I siti proposti dovrebbero essere in numero superiore al fine di poter offrire una maggiore possibilità di delocalizzazione, di assicurare una equivalente copertura radioelettrica e al fine di creare idonee infrastrutture per impianti digitali.

**CONTRODEDUZIONI**

Per quanto riguarda la richiesta di una fase temporale transitoria si veda la controdeduzione all'osservazione n. 13.5.  
 Nel PLERT non potranno comunque essere reinseriti gli attuali siti che sono incompatibili con le norme vigenti. I nuovi siti previsti dal PLERT, sono finalizzati prevalentemente a soddisfare le esigenze delle delocalizzazioni prioritarie; per le delocalizzazioni a breve/medio termine e per nuove esigenze (digitale), i gestori potranno eventualmente avanzare proposte di nuovi siti ai Comuni, finalizzate agli adempimenti richiesti a questi ultimi dagli artt. 2.6, 3.3, 4.2 e 4.3 delle Norme Tecniche di Attuazione.

<b>RISULTATO</b>	<b>PARZIALMENTE ACCOLTA</b>
<b>NOTE</b>	
Equivalente alle osservazioni n. 9.6, 10.6 e 14.6	

<b>NUMERO PROGRESSIVO</b>	<b>13</b>	<b>SUB</b>	<b>7</b>
<b>PROTOCOLLO GENERALE</b>	<b>4280</b>	<b>DATA</b>	<b>14.01.04</b>
<b>RICHIEDENTE</b>	<b>RADIO RISPOSTA</b>		
<b>INDIRIZZO</b>	<b>Via Cavallotti, 14 - 41045 Formigine (MO)</b>		

**SINTESI DELLA RICHIESTA**

Nel PLERT si evince che per meglio sfruttare gli spazi delle infrastrutture dei nuovi siti trasmettenti sarebbe auspicabile condividere ove possibile i sistemi radianti e di collegamento, ma nei sistemi di antenna multicanale nulla si può fare sul sistema radiante se tutti gli utilizzatori non sono d'accordo. Il PLERT sembrerebbe troppo rigido nello stabilire a priori "quali impianti" verranno trasferiti – anziché altri – e dove dovrà avvenire detta delocalizzazione.

**CONTRODEDUZIONI**

L'uso condiviso dei sistemi radianti non deve costituire elemento di penalizzazione delle emittenti. Le Amministrazioni Comunali e i Consorzi o gestori, dovranno individuare le soluzioni idonee a minimizzare l'impatto visivo, facendo riferimento in particolare a quanto disposto dall'art. 3.2 delle Norme Tecniche di Attuazione. L'eliminazione delle situazioni con valori eccessivi di campo elettromagnetico, dovrebbe costituire la priorità assoluta per tutte le parti interessate: in questo spirito, il PLERT individua immediatamente un primo gruppo di siti alternativi che deve consentire d'intervenire prontamente per eliminare le situazioni a rischio, documentate inequivocabilmente dalle rilevazioni e dalle valutazioni dell'ARPA.

Il PLERT prevede precisi criteri per individuare le emittenti da delocalizzare con priorità assoluta. Per questi impianti sono indicati specifici siti alternativi.

In tutte le aree non vietate alla localizzazione di nuovi siti, i gestori potranno eventualmente avanzare proposte di nuovi siti ai Comuni, finalizzate agli adempimenti richiesti a questi ultimi dagli artt. 2.6, 3.3, 4.2 e 4.3 delle Norme Tecniche di Attuazione.

<b>RISULTATO</b>	<b>NON ACCOLTA</b>
<b>NOTE</b>	
Equivalente alle osservazioni n. 5.6, 9.7, 10.7 e 14.7	



NUMERO PROGRESSIVO	13	SUB	8
PROTOCOLLO GENERALE	4280	DATA	14.01.04
RICHIEDENTE	RADIO RISPOSTA		
INDIRIZZO	Via Cavallotti, 14 - 41045 Formigine (MO)		

**SINTESI DELLA RICHIESTA**

Il PLERT non tratta degli impianti che non devono immediatamente delocalizzarsi e che quindi sono autorizzati a rimanere negli attuali siti trasmettenti per un periodo transitorio, ma che comunque non potranno essere risanati in loco.

**CONTRODEDUZIONI**

Dal combinato disposto di quanto previsto al comma 4 dell' art. 2.6 e agli artt. 4.2 e 4.3 delle Norme Tecniche di Attuazione si desume che, per le delocalizzazioni a breve/medio termine, si dovranno individuare nuovi siti esclusivamente nel caso che quelli previsti dal PLERT siano insufficienti o inadeguati.

Rispetto al Piano adottato si è provveduto a integrare l'art. 3.1 inserendo un nuovo comma 2:

*“(D) Relativamente ai siti “critici” ovvero ai siti che a seguito di autorizzazione rientrano in tale tipologia, al fine di definire e quantificare i vincoli territoriali e per limitare le seguenti ricadute negative sul territorio, i Comuni, sentita l'ARPA e l'AUSL, definiscono in un apposito elaborato le future condizioni massime ammissibili, in termini di:*

- *massima dimensione spaziale e localizzazione dei volumi di rispetto assoluti e relativi che determina, rispettivamente, aree ad accesso limitato e vincoli d'inedificabilità o di altezza massima degli edifici nelle aree limitrofe ai siti;*
- *numero e tipologia delle strutture di sostegno dei siti critici, in riferimento al relativo impatto visivo; uso razionale e corretto delle aree assegnate ai siti esistenti e a quelli di nuova localizzazione.”*

**RISULTATO**

NON ACCOLTA

**NOTE**

Equivalente alle osservazioni n. 5.9, 9.10, 10.10 e 14.9